

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 397/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 437 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Angela SURANO, Cosimo MADAGHIELE, e della società A.S.D. EURO SPORT ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELA SURANO, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Euro Sport Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Euro Sport Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Leonardo Conversano, Marco Baccaro, Giuseppe Madaghiele, Luis Montanaro, Luigi Cavaliere, Thomas Simmini, Cosimo Vantaggiato, Antonio Cerasino, Francesco Pio Fusco, Marco Franciosa, Alessio Domenico Screti, Emilio Caiulo, Riccardo Colella e Thiago Guadalupi, tutti di età compresa tra gli 8 ed i 9 anni, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre della categoria Pulcini 1^a anno schierate dalla società A.S.D. Euro Sport Academy nel corso del "IV Torneo Crema Caffè" svoltosi in data 15 ottobre 2023 a Grottaglie (Ta) presso il Centro Sportivo Eredità; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori sopra indicati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

COSIMO MADAGHIELE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Euro Sport Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione del torneo "IV Torneo Crema Caffè" svoltosi in data 15 ottobre 2023 a Grottaglie (Ta) presso il Centro Sportivo Eredità, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre della categorie Pulcini 1^a anno schierate dalla società A.S.D. Euro Sport Academy nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Leonardo Conversano, Marco Baccaro, Giuseppe Madaghiele, Luis Montanaro, Luigi Cavaliere, Thomas Simmini, Cosimo Vantaggiato, Antonio Cerasino, Francesco Pio Fusco, Marco Franciosa, Alessio Domenico Screti, Emilio Caiulo, Riccardo Colella e Thiago Guadalupi, tutti di età compresa tra gli 8 ed i 9 anni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

A.S.D. EURO SPORT ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano

tesserati i sigg.ri Angela Surano e Cosimo Madaghiele ed al cui interno e nel cui interesse i calciatori sigg.ri Leonardo Conversano, Marco Baccaro, Giuseppe Madaghiele, Luis Montanaro, Luigi Cavaliere, Thomas Simmini, Cosimo Vantaggiato, Antonio Cerasino, Francesco Pio Fusco, Marco Franciosa, Alessio Domenico Screti, Emilio Caiulo, Riccardo Colella e Thiago Guadalupi hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cosimo MADAGHIELE e Angela SURANO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. EURO SPORT ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Angela SURANO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Cosimo MADAGHIELE e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. EURO SPORT ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina